



**COMUNE di CASTELCOVATI**  
**Provincia di Brescia**

Consiglio Comunale N. 15 del 03.06.2021  
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA**

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di giugno alle ore 20:30 ed a seguire, nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo del 20.11.2020 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale.

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell'adozione della presente delibera:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente	CANESI LUCA	Assente
VALLI FABIANA	Presente	ACETI GIANCARLO	Assente
DRERA SEVERINA	Presente	CASTELLANELLI MARCO	Presente
NODARI DEMIS	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		
GRITTI CAMILLA	Presente		
ZANI OSCAR	Presente		
SCHIAVONE NICOLA	Presente		
DELFRATE EMMA	Presente		
SECCHI ANNA LISA	Presente		

N. Presenti: 11

N. Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL SINDACO-PRESIDENTE** dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 4 dell'ordine del giorno: "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Modifica", e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

**RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE AL BILANCIO DRERA S.**, il quale dichiara quanto segue: "Il Consiglio Comunale con questa delibera è chiamato ad approvare alcune modifiche che è stato necessario apportare al Regolamento TARI dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, il quale, in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea n. 851 del 2018, ha riformato l'art. 198 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, intervenendo sulla definizione dei rifiuti, sulla classificazione e sulle definizioni in materia di imballaggi. In particolare, per alcune categorie è stata prevista l'uscita dal servizio per alcuni operatori economici (come le attività agricole) e l'abrogazione della cosiddetta categoria 20 dell'allegato A (in calce al regolamento), ovvero "*Attività industriali con capannoni di produzione (abrogata dall'1.1.2021)*". È stata, inoltre, prevista la possibilità di totale uscita dal servizio per le attività industriali che optano in tal senso, scelta che sarà comunque valida dall'1.1.2022, come previsto dalla legge di conversione del *D.L. Sostegni bis* da poco approvato dal Parlamento".

**DOPODICHE'**,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

### **PREMESSO:**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi di legge.

**DATO ATTO** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 del TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

**DATO ATTO**, altresì, che il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies”*, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

**CONSIDERATO** dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25/05/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g) e i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

**CONSIDERATO** che, per l'annualità 2021, le scadenze del versamento di cui al comma 1 dell'articolo 27 sono fissate per il 16 luglio e il 16 dicembre.

**EVIDENZIATO** che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**RITENUTO**, quindi, opportuno procedere alle necessarie modifiche del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** il Decreto-legge n. 22 marzo 2021, n. 41 (cd “decreto sostegni”), recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, ed in particolare l’art. 30 comma 5 il quale differisce al 30 giugno 2021 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI;

**RICHIAMATO** l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

**VISTO** altresì l’art. 13, comma 15 ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019 ove si prevede che: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*”;

**VISTI:**

- il D.lgs. n.116/2020;
- l’art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l’art. 1 comma 837 L.160/2019

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000;

**DATO ATTO** che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l’esito sotto riportato:

		<b>F</b> (favorevole)	<b>C</b> (contrario)	<b>A</b> (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA			X
11	CANESI LUCA	assente		
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO			X

**CON VOTI** favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Secchi A. L., Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

**1. DI MODIFICARE** per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come riportato in allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**2. DI DARE ATTO** che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato con il presente provvedimento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**3. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;

**4. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

**5. DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		<b>F</b> (favorevole)	<b>C</b> (contrario)	<b>A</b> (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA			X
11	CANESI LUCA	assente		
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO			X

**CON VOTI** favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Secchi A. L., Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti,

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile

*La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile.*

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio



Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Domenico Siciliano

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . . .  
al . . . ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 



Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Domenico Siciliano

Castelvoti, . .

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale  
Dott. Domenico Siciliano

Castelvoti . .

---